

**Città
metropolitana
di Milano**

Area Tutela e valorizzazione ambientale
Settore Rifiuti bonifiche e Autorizzazioni integrate ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5658 del 30/07/2018

Prot. n 184725 del 30/07/2018

Fasc. n 9.11/2017/967

Oggetto: Rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto di proprietà AMSA S.p.A. ubicato nel comune di Milano - Via Lombardi 13.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE
ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")";
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 ;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. N° 13/2018 del 18/1/2018, avente al oggetto "Approvazione del 'Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza' per la città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e richiamato altresì il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020) risultano essere

stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio (ANCHE IN CASO DI DIFFIDA/SOSPENSIONI/REVOCHE);
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";
- la legge regionale n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

Richiamato il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n° 21087 del 22/10/2007 e le sue successive modifiche ed integrazioni: R.G. n° 21574 del 26/11/2008; R.G. n° 7314 del 16/7/2013 ed R.G. 11825 del 25/11/2014.

Dato atto che:

- AMSA S.p.A., con sede legale in Via Olgettina 25, 20132 comune di Milano, e sede operativa in Via Lombardi 13, 20153, comune di Milano, in data 26/5/2017 ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione R.G. n° 21087 del 22/10/2007 e s.m.i.;
- con nota del 15/11/2017 è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 24/7/2018 quando è stato protocollato il verbale dell'incontro tecnico avvenuto con ATS Metropolitana milanese per la definizione del protocollo da utilizzare per consentire il conferimento del cartongesso in piattaforma rsu;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATS Milano Città metropolitana (prot. n. 37567 del 14/2/2018), ATO Città metropolitana di Milano (prot. n. 27215 del 2/2/2018).

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. c.m. n° 100366), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156587 e del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156596 in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto la normativa vigente non individua Arpa quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi.

Dato atto che AMSA S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti, pari a 2666,00 euro (ricevuta del versamento datata 24/4/2017, pervenuta in allegato all'istanza con n° prot. c.m. 129468, del 26/5/2017).

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 11789,54= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto.

Richiamati i seguenti allegati tecnici al presente provvedimento che, oltre ai contenuti tecnici, contengono i riferimenti della normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" del 1.02.2018 (prot. c.m. n. 26179) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici: Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura: conferma parere" del 2.2.2018 (prot. c.m. n° 27215) che conferma la validità dei pareri espressi con le note del 1/3/2017 (prot. ATO 3380) e 2/8/2017 (prot. ATO 12537);
- Elaborato grafico avente ad oggetto "Planimetria generale - Attività di gestione rifiuti. Rete fognaria. Antiincendio. Aggiornamento: 6/12/2017" pervenuto in data 28/12/2017, col prot. c.m. n° 299984.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n° 21087 del 22/10/2007, come già modificato successivamente con gli atti R.G. n° 21574 del 26/11/2008, R.G. n° 7314 del 16/7/2013 ed R.G. 11825 del 25/11/2014. rilasciati ad AMSA S.p.A. con sede legale in Milano, via Olgettina 25 ed impianto in Milano, via Lombardi 13, località Muggiano, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alla "Planimetria generale - Attività di gestione rifiuti. Rete fognaria. Antiincendio. Aggiornamento: 6/12/2017" pervenuto in data 28/12/2017, col prot. c.m. n° 299984, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 30/12/2027;
- il rinnovo del contratto di affitto/locazione finanziaria dell'area dovrà essere trasmesso 30 giorni prima della sua scadenza; in caso contrario il presente provvedimento decade automaticamente allo scadere del contratto stesso;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006.
- AMSA S.p.A. **dovrà trasmettere agli Enti** territorialmente competenti:
 - conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, entro 90 giorni dal ricevimento della presente, garanzia finanziaria determinata in € 11789,54= con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche;
 - con la corretta periodicità, le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la società dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore; si fa infatti presente che l'importo indicato in questo atto per la fidejussione, corrisponde al 60% del totale (pari ad € 19649,23) in virtù della presenza della certificazione UNI ISO 14001,2004, n° 5331/2 del 3/5/2017, valida fino al 2/5/2020, pervenuta in allegato all'istanza, in data 26/5/2017, con n° prot. c.m. 129462;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; si ricorda che tale accettazione costituisce anche estinzione ed atto di svincolo della polizza attualmente in essere;
- la mancata presentazione della garanzia finanziaria comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), ad AMSA S.p.A. e, per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Milano;
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana;

- Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano;
- Amiacque S.r.l.;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it . Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679. I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento;
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

Per
Il Direttore del
Settore Rifiuti, Bonifiche e
autorizzazioni integrate ambientali
Dott. Luciano Schiavone
La Direttrice
dell'Area Tutela e Valorizzazione ambientale
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
(Decreto Dir. di R.G. n. 1894 del 13.03.2018)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Paola Bracco

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01170303572858

€1,00: 01170303572927, 01170303572915, 01170303572904

Fasc. 9.11/2017/967

Pag. 1/7

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06.**

**SETTORE RIFIUTI BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI.
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI.**

Oggetto: Rinnovo tal quale ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto ubicato nel comune di Milano - Via Lombardi n. 13.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI02628D
RAGIONE SOCIALE	AMSA S.p.A.
C.F./P.IVA	05908960965
SEDE LEGALE	Via Olgettina 25 - Milano

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	405
Particella catastale	Mappale n. 64
Gauss Boaga x	1505270,45
Gauss Boaga y	5034117,81
Via/Piazza/Località	Lombardi 13
Comune	Milano
Provincia	(MI)

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza di rinnovo tal quale pervenuta il 26.05.2017 prot. c.m. n°129468.
- 3.2** Avvio del procedimento il 15.11.2017 prot. c.m. n° 266230.
- 3.3** Sospensioni del procedimento dal 15.11.2017 (prot. c.m. n°266230) al 24/7/2018 (prot. c.m. n° 179484).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI

- 5.1** L'impianto insiste su un'area censita al NCTR del Comune di Milano che risulta essere di proprietà di MM S.p.A. ed in disponibilità di AMSA S.p.A. in virtù del contratto di locazione rinnovato in data 31/7/2017 e valido fino all'8/2/2021.
- 5.2** L'impianto occupa una superficie complessiva di 2.500 m², esclusa la cintura a verde perimetrale, di cui circa 200 m² al coperto (tettoia RUP 180 m² e guardiania 20 m²) e 2.300 m² allo scoperto.
- 5.3** La destinazione urbanistica dell'area in oggetto, secondo quanto indicato nel PGT in vigore, corrisponde a: "Aree per Servizi indispensabili delle infrastrutture tecnologiche e per l'ambiente" e, come precisato dal Comune di Milano nella documentazione agli atti, non risulta interessata da elementi ostativi alla presenza di un impianto rifiuti né sotto il profilo tecnico urbanistico né sotto quello ambientale.
- 5.4** Le operazioni autorizzate presso il sito risultano essere:
- R13 -messa in riserva dei rifiuti destinati a successive operazioni di recupero, svolte in impianti terzi autorizzati; tutti i rifiuti, sia in ingresso sia in uscita dall'impianto, sono detenuti in stoccaggio provvisorio ed avviati agli impianti esterni entro sei mesi dal loro ricevimento nell'impianto, fatta eccezione per quelli putrescibili il cui tempo di permanenza nell'impianto è limitato a pochi giorni;
- D 15 - deposito preliminare dei rifiuti destinati a successive operazioni di smaltimento, svolte in impianti terzi autorizzati.
- Le operazioni effettivamente eseguite all'interno dell'impianto sono le seguenti:
- messa in riserva di rifiuti non pericolosi [R13];
 - messa in riserva di rifiuti pericolosi [R13];
 - deposito preliminare di rifiuti non pericolosi [D15];
 - deposito preliminare di rifiuti pericolosi [D15].
- 5.5** Il volume massimo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15), suddiviso per categorie, è di:
- 5.5.1** messa in riserva [R13] di non pericolosi per complessivi 457,89 mc;
- 5.5.2** messa in riserva [R13] di pericolosi per complessivi 103,59 mc;
- 5.5.3** deposito preliminare [D15] di non pericolosi per complessivi 32,79 mc;
- 5.5.4** deposito preliminare [D15] di pericolosi per complessivi 8,59 mc.
- Si fa presente che, in caso di rifiuti identificabili sia da C.E.R. pericolosi che non pericolosi oppure per i quali siano autorizzate entrambe le operazioni R13 e D15, i volumi autorizzati a stazionare nell'impianto sono quelli indicati nella colonna 'volume autorizzato' della sottostante tabella ma che tale volume va conteggiato nel calcolo dei volumi complessivi per ognuna delle alternative indicate ai precedenti punti 5.5, qualora applicabili, al fine di ottenere dati corretti per la verifica dei registri di carico e scarico. Le opzioni riportate ai punti precedenti sono quindi da ritenersi alternative per ogni C.E.R. riportato in tabella e per il quale le alternative siano state richieste.
- 5.6** L'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche, le limitazioni ed i quantitativi riportati nella seguente tabella, i rifiuti urbani ed assimilati, pericolosi e non pericolosi, elencati nella tabella stessa, nella quale risultano catalogati

secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Tabella 5.7.1 – Rifiuti in ingresso/uscita all'impianto ed aree di stoccaggio provvisorio

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)	Modalità di stoccaggio
			R13	D15		
Platea coperta	Scarti vegetali	200201	X		30,00	1 cassone
	Metalli ferrosi	200140 150104 170407	X		60,00	2 cassoni + contenitori per capsule di caffè esauste
	Legno	200138 150103 170201	X		60,00	2 cassoni da 30 mc
	Materiali inerti	170904 170101 170102 170103 170107 170604	X		60,00	2 cassoni da 30 mc
	Carta e Cartone	200101 150101 150105	X		60,00	2 cassoni da 30 mc
	Vetro	200102 150107 160120 170202	X		30,00	1 cassone
	Pneumatici	160103	X		30,00	1 cassone
	Plastica	150102 200139	X		1,10	1 contenitore
	Indumenti smessi	200110	X		4,00	2 contenitori da 2 mc
	Frigoriferi/congelatori/condizionatori – R.1 Raee	200123* 160211 160213	X		30,00	1 Cassone chiudibile
	Rifiuti ingombranti	200307	X		60,00	2 cassoni da 30 mc
	Televisori e monitor – R.3 Raee	200135* 160213*	X		30,00	1 Cassone chiudibile
	Componenti ed	200136	X		30,00	1 Cassone

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato	Modalità di stoccaggio
			R13	D15		
	apparecchiature elettroniche fuori uso – R.4 Raee	160214 160216				chiudibile
	Grandi bianchi: lavatrici e lavastoviglie– R.2 Raee	200136 200135* 160213*	X		30,00	1 Cassone chiudibile
Tettoia	Lampade a scarica / tubi fluorescenti – raggr 5 Raee	200121*	X	X	2,00	2 contenitori da 1 mc
	Cartucce esauste di toner	080318 160216	X	X	2,44	2 contenitori da 1,1 mc + 1 contenitore da 0,24 mc
	Prodotti e contenitori T e/o F	200127* 200113* 200114* 160504* 150110*	X	X	6,00	6 contenitori da 1 mc
	Batterie e pile	200134 200133*	X	X	0,09	3 contenitori da 0,03 mc
	Olii minerali	130208* 130205* 160107* 200126* 130802*	X	X	0,50	1 contenitore ^
	Olii vegetali	200125	X	X	0,30	6 contenitori da 0,05 mc ^
	Accumulatori al Piombo (batterie da autotrazione)	160601* 200133*	X		5,00	5 contenitori da 1 mc

^ = numero, forma e dimensione dei contenitori potrebbero variare al variare della ditta fornitrice degli stessi, ma il volume massimo totale deve rimanere invariato.

Tabella 5.7.2 – Rifiuti a base di gesso in ingresso all'impianto ed aree di stoccaggio provvisorio.

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)	Modalità di stoccaggio
			R13	D15		
Tettoia	Materiali da costruzione a base di gesso		X	X	I quantitativi di cartongesso raccolti, sommati a	Cassoni chiusi

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)	Modalità di stoccaggio
			R13	D15		
					quelli degli inerti, non potranno superare la quota massima di 60 mc	

Tabella 5.7.3 – Rifiuti a base di gesso in uscita dall'impianto.

Aree	Tipologia	CER	Operazioni		Volume autorizzato (mc)	Note prescrittive
			R13	D15		
Tettoia	Materiali da costruzione a base di gesso / Materiale da costruzione contenente amianto	170802 170801* 170605*	X	X	La stessa autorizzata in entrata	Nel caso di utilizzo del codice 170801* sui formulari dovrà essere aggiunta la dicitura ' <u>contenente amianto</u> ', nel caso di utilizzo del CER 170605* sui formulari dovrà essere aggiunta la dicitura ' <u>a base di gesso</u> '

- 5.7 Breve descrizione dell'attività:** la piattaforma in oggetto è adibita al solo stoccaggio provvisorio delle frazioni, conferite da utenti residenziali, previste dalla raccolta differenziata sul territorio del Comune di Milano.

Le aziende locali possono conferire nella piattaforma comunale solo rifiuti assimilati ai rifiuti urbani da specifica delibera comunale. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 193 c. 5 del D.Lgs. 152/06 per ogni tipologia di rifiuto conferibile, il limite massimo annuo ammonta a 100 kg, comunque riducibile da regolamento comunale, con un limite giornaliero massimo per conferimento pari a 30 kg. Al superamento dei volumi indicati, il conferimento presso l'impianto comunale potrà avvenire solo previa iscrizione di chi conferisce all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 'trasporto conto proprio' e dietro compilazione e consegna dei formulari rifiuti (FIR).

La piattaforma è costituita da:

- 5.7.1** una superficie scoperta, impermeabilizzata e pavimentata in cls, ove trovano deposito in contenitori le frazioni non pericolose e le frazioni RAEE R1 - R2 - R3 – R4 pericolose e non;
- 5.7.2** una tettoia con superficie coperta, impermeabilizzata e pavimentata in cls, ove trovano deposito in contenitori le frazioni pericolose, non pericolose e Raee (Raggr.5);
- 5.7.3** una struttura prefabbricata adibita ad uso ufficio e guardiania, dotata di servizi igienici e due pese carrabili.

All'interno della piattaforma, in spazi contrassegnati con adeguata cartellonistica, i rifiuti sono stoccati distintamente in cassoni e contenitori idonei senza procedere ad alcuna lavorazione sugli stessi. Il conferimento dei rifiuti viene effettuato direttamente dagli utenti della piattaforma percorrendo un percorso lungo il quale si trovano i cassoni ed i contenitori con precise indicazioni circa la tipologia di rifiuto che vi può essere conferita. La movimentazione dei rifiuti avviene con attrezzature idonee, specifiche per la singola tipologia del rifiuto. I rifiuti stoccati vengono quindi avviati, anche attraverso soggetti indicati dai Consorzi di filiera, ad altri impianti per le successive operazioni di smaltimento o recupero.

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- 6.1** Le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) dei rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi devono essere effettuate unicamente nelle aree individuate nell'allegata planimetria “ Planimetria generale, agg. 6/12/2017”, mantenendo la separazione per tipologie omogenee; all'interno delle singole aree individuate nella precedente tabella, la posizione reciproca dei cassoni/contenitori può essere variata senza bisogno di autorizzazione, per rispondere a specifiche esigenze logistico/gestionali, sempre mantenendo però aggiornata e ben visibile la cartellonistica che individua la tipologia di rifiuto da conferire nei singoli contenitori; non sono invece ammessi spostamenti fra un'area funzionale e l'altra. Per aree funzionali si intendono aree con caratteristiche omogenee, quindi ad esempio due tettoie possono essere considerate un'unica area funzionale anche se presenti fisicamente in due aree diverse dell'impianto. In ogni caso, in generale, tutti gli spostamenti interni devono essere sempre effettuati operando a favore di sicurezza.
- 6.2** Non devono essere effettuate operazioni di deposito o carico/scarico di rifiuti su aree esterne non autorizzate.
- 6.3** L'avvio delle frazioni conferite agli impianti di destino finale dovrà avvenire con tempistiche atte ad evitare accumuli di rifiuti all'esterno dei rispettivi contenitori/aree di raccolta o stoccaggi di quantitativi superiori a quanto indicato in tabella 5.7.1.
- 6.4** Deve essere predisposto un piano di disinfezione e derattizzazione con le indicazioni sulla periodicità di messa in opera dello stesso nonché sui prodotti utilizzati; gli interventi devono essere riportati su apposito registro tenuto presso l'impianto.

- 6.5** Devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante.
- 6.6** Il sistema antincendio dell'impianto (apparecchiature ed attrezzature fisse e mobili) deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza, mediante l'effettuazione di controlli secondo le tempistiche e le modalità previste dalla regolamentazione in materia.
- 6.7** Presso le aree di deposito di R.U.P. e R.A.E.E. dovrà essere prevista la localizzazione di estintori adeguati per l'intervento in caso di incendio.
- 6.8** Dovrà essere posta una cura particolare nella pulizia del centro e delle aree limitrofe, nonché nella gestione dei conferimenti e degli scarichi dei mezzi, in modo da limitare al massimo l'impatto sul tessuto urbano limitrofo.
- 6.9** Le aree a verde all'interno dell'impianto e quelle previste a mitigazione ambientale all'esterno dell'area delimitata dalla recinzione, dovranno essere mantenute sgombre di materiali vari e rifiuti, ed in buono stato di manutenzione.
- 6.10** I rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati per tipologie omogenee in idonei contenitori chiudibili posti sotto tettoia dotata di superficie impermeabilizzata, e/o in contenitori chiudibili a tenuta.
- 6.11** L'eventuale rifiuto liquido sversato e/o percolato e/o l'acqua meteorica che dovesse interessare la superficie coperta della tettoia destinata allo stoccaggio dei RUP, non deve confluire in alcuna caditoia collegata al sistema di raccolta delle acque meteoriche ma dovrà essere smaltito distintamente come rifiuto pericoloso, previa analisi di conferma di detta pericolosità.
- 6.12** Le frazioni R.A.E.E. dovranno essere stoccate per tipologie omogenee, secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. n.185/2007, ponendole senza danneggiarle sotto tettoia in contenitori o cassoni e su superficie impermeabilizzata, nel rispetto delle prescrizioni tipo contenute nel D.lgs. 14 marzo 2014, n.49.
- 6.13** La messa in sicurezza di eventuali frazioni rinvenute sul territorio dovrà avvenire all'interno dei cassoni individuati per la frazione specifica o, in alternativa, in contenitori/aree coperte qualora sospetti RUP, in attesa delle analisi che ne confermino o meno la pericolosità ed in seguito alle quali potranno essere correttamente gestiti in attesa del loro avvio agli impianti di trattamento o smaltimento.
- 6.14** Qualora venissero rinvenuti rifiuti metallici abbandonati sul territorio comunale per i quali sorgessero dubbi sulla natura domestica e/o sulle modalità di utilizzo degli stessi, prima di poter essere conferiti presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, dovranno essere sottoposti a preventivo controllo radiometrico; secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali; per la gestione di questi casi dovrà essere predisposta specifica procedura preventiva.
- 6.15** I materiali provenienti da raccolta di rifiuti abbandonati non dovranno contenere frazioni pericolose di origine industriale.

- 6.16** L'ottemperanza alle due precedenti prescrizioni implica che, in caso di dubbie caratteristiche e/o provenienza dei rifiuti abbandonati, questi, per essere portati in piattaforma, devono essere sottoposti ad analisi preventiva da parte della società che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti sul territorio comunale o da altra espressamente contattata all'uopo.
- 6.17** L'accesso alla piattaforma da parte dei cittadini, di eventuali aziende convenzionate e degli operatori, dovrà avvenire con tempi e modalità distinte, al fine di permetterne la fruizione in sicurezza.
- 6.18** Le frazioni di R.U.P, accumulatori al pb ed oli minerali dovranno sempre essere stoccate per tipologie omogenee in idonei contenitori chiudibili posti sotto tettoia dotata di superficie impermeabilizzata, e/o in contenitori chiudibili a tenuta.
- 6.19** In coerenza con le previsioni normative in materia di rifiuti urbani, e con quanto riportato al precedente punto 5.7, entrambe le operazioni R13 e D15 non potranno essere previste per i rifiuti **pericolosi** diversi dagli urbani o assimilati agli urbani e di origine non domestica, in assenza di iscrizione al SISTRI del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto.
- 6.20** Devono essere osservate le prescrizioni indicate nel RLI e relativo Manuale Tecnico oltre al puntuale rispetto di tutte le vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
- 6.21** Gli sfalci del verde dovranno essere tempestivamente avviati agli impianti di destino al fine di evitare l'avvio dei processi di maturazione in loco.

6.22 NOTA SULLA POSSIBILITÀ DI CONFERIMENTO DEL CARTONGESSO.

Poiché, com'è noto, il cartongesso, pur essendo un rifiuto che viene prodotto essenzialmente nei lavori di ristrutturazione edilizia, non è un materiale di natura inerte, lo stesso non può essere conferito frammisto agli altri materiali da demolizione inerti. Dato che in letteratura viene evidenziata la potenziale presenza di amianto nel cartongesso di prima generazione ma la sua presenza potrebbe non essere individuabile se non con delle specifiche analisi di omologa, considerando che l'amianto non è conferibile in piattaforma ecologica, se ne deduce che a livello di autorizzazione è possibile autorizzare il volume ritirabile ed il posizionamento del rispettivo contenitore, ma non il codice CER in ingresso. Pertanto, **in ingresso viene autorizzato solo un contenitore 'per cartongesso in attesa di omologa'**. Il codice CER, attribuito in seguito ai risultati dell'omologa, verrà quindi autorizzato solo in uscita.

Al fine della conferibilità del cartongesso è inoltre necessario che vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- dovrà essere presente un contenitore adibito unicamente alla raccolta del cartongesso;
- tale contenitore, dotato di chiusura, dovrà essere un ambiente confinato, che eviti cioè il contatto dei residui di cartongesso con le matrici ambientali circostanti, e protetto dalle intemperie, in modo da evitare l'attivazione dei processi di disgregazione chimico/fisica di detto materiale;
- prima dell'inizio del conferimento del cartongesso in piattaforma, dovrà essere attivo ed individuato, da parte del titolare dell'autorizzazione o del gestore dell'impianto, un servizio di trasporto e conferimento dedicato esclusivamente al cartongesso sia per il CER 170802 sia per i CER 170801* o 170605*, nei casi in cui l'omologa rilevi presenza di amianto: a seconda dei casi si attiverà quindi il servizio per lo smaltimento di cartone

- gesso (CER 170802) o, in alternativa, il servizio per lo smaltimento di cartone gesso contenente amianto (CER 170801* o CER 170605*);
- i materiali in ingresso all'impianto verranno quindi depositati in un contenitore, avente le caratteristiche di cui ai punti precedenti, dove verranno sottoposti ad analisi di omologa: saranno i risultati di quest'ultima a stabilire quale CER attribuire agli stessi al momento dell'allontanamento dalla piattaforma;
 - in merito ai precedenti punti, il titolare dell'autorizzazione e/o il gestore dell'impianto dovrà definire una procedura specifica, approvata dalla competente ATS di zona, per la gestione dei casi in cui sia stato rinvenuto amianto, rispettando la normativa sulla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro;
 - il conferimento del cartongesso potrà avvenire esclusivamente da parte di privati cittadini, in forma occasionale (4 volte/anno) e per quantitativi massimi pari a 30 litri/Kg per singolo conferimento e 100 litri/Kg totali per anno, in conformità all'art. 193 D.Lgs. 152/06;
 - l'accettabilità del cartongesso, prodotto in quantità ridotte ed occasionali, dovrà essere espressamente indicata all'interno del regolamento locale d'igiene e/o consentita tramite specifica ordinanza comunale.
 - **Prima dell'inizio dell'effettiva accettazione del cartongesso all'interno della piattaforma tutte le condizioni indicate ai punti precedenti dovranno essere rispettate.**

Al fine di cercare di ridurre il fenomeno dell'abbandono abusivo di cartongesso sul territorio, consentendone il conferimento nelle piattaforme comunali dell'intero territorio metropolitano, è autorizzata una fase sperimentale di raccolta di tale materiale, da gestire secondo le indicazioni che dovranno essere fornite da ATS Città Metropolitana, finalizzata essenzialmente a quantificare sia i volumi medi di conferimento del cartongesso in generale sia di quello con l'effettiva presenza di amianto, oltre che ad effettuare una analisi merceologica in grado di definire criteri che consentano una prima sommaria suddivisione fra materiale tradizionale e quello potenzialmente contaminato da amianto.

L'attivazione effettiva della raccolta di cartongesso, che seguirà la prima fase sperimentale, dovrà essere comunicata a CMM presentando contemporaneamente eventuale richiesta di modifica alle prescrizioni attualmente fornite, in seguito agli esiti della sperimentazione.

7. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato **estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1**, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene i riferimenti normativi e le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Paola Bracco

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;

8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante; i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
14. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
15. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
16. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
18. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste

operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

19. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
20. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
21. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
22. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
23. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
24. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
25. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
26. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
27. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;

28. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
29. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
30. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;
31. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
32. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
33. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
34. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
35. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
37. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
38. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

39. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
40. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
43. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
44. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
45. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
46. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
47. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

48. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** "Norme in materia ambientale";
2. **D.m. 5 febbraio 98** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
3. **L.r. 26/2003** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;

18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisazioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

- 52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
- 53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

- 54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

- 55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

- 56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

Data 01/02/2018

Spettabile:

Protocollo 0001615

Fascicolo 6.3\2017\4

Pagina 1

**Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della
Città Metropolitana di Milano**

*Settore Rifiuti Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate
Ambientali*

PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

OGGETTO: Conferma Parere. - Impresa A.M.S.A. S.p.A. - Insediamento ubicato in Via Lombardi n. 13 nel Comune di Milano. Autorizzazione unica ex. Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e esercizio di impianto di gestione rifiuti: Rinnovo tal quale. CIP: RI02628D.

Con riferimento all'istanza in oggetto ed alla comunicazione di avvio del procedimento da parte di Città Metropolitana di Milano pervenuta in data 28.11.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 18115), nel prendere atto di quanto presentato dall'Impresa e sentito il Gestore MM S.p.A. (Prot. Uff. Ambito n. 105 del 08.01.2018), si ritiene di poter confermare quanto già espresso con Parere tecnico di Competenza del 01.03.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 3380) e con successiva nota del 02.08.2017 (Prot. Uff. Ambito n. 12537), parti integranti dell'Autorizzazione Unica ex Art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano in data 14.04.2017 (R.G. n. 3470/2017), rispetto ai quali non sono intervenuti cambiamenti per quanto concerne gli scarichi in pubblica fognatura e di non dover pertanto apportare alcuna modifica alle succitate comunicazioni, che di conseguenza sono da intendersi valide anche per il Rinnovo tal quale in questione.

Restando a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta
email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis
email: s.cillis@atocittametropolitanadimilano.it - Tel. 02/710493.46




TABELLA RIEPILOGATIVA - Riciclaria di Muggiano, via Lombardi 13 - Milano			
N°	Codice CER	Tipologia	Quantità
1	150101	150101	150101
2	150102	150102	150102
3	150103	150103	150103
4	150104	150104	150104
5	150105	150105	150105
6	150106	150106	150106
7	150107	150107	150107
8	150108	150108	150108
9	150109	150109	150109
10	150110	150110	150110
11	150111	150111	150111
12	150112	150112	150112
13	150113	150113	150113
14	150114	150114	150114
15	150115	150115	150115
16	150116	150116	150116
17	150117	150117	150117
18	150118	150118	150118
19	150119	150119	150119
20	150120	150120	150120
21	150121	150121	150121
22	150122	150122	150122
23	150123	150123	150123
24	150124	150124	150124
25	150125	150125	150125
26	150126	150126	150126
27	150127	150127	150127
28	150128	150128	150128
29	150129	150129	150129
30	150130	150130	150130
31	150131	150131	150131
32	150132	150132	150132
33	150133	150133	150133
34	150134	150134	150134
35	150135	150135	150135
36	150136	150136	150136
37	150137	150137	150137
38	150138	150138	150138
39	150139	150139	150139
40	150140	150140	150140
41	150141	150141	150141
42	150142	150142	150142
43	150143	150143	150143
44	150144	150144	150144
45	150145	150145	150145
46	150146	150146	150146
47	150147	150147	150147
48	150148	150148	150148
49	150149	150149	150149
50	150150	150150	150150
51	150151	150151	150151
52	150152	150152	150152
53	150153	150153	150153
54	150154	150154	150154
55	150155	150155	150155
56	150156	150156	150156
57	150157	150157	150157
58	150158	150158	150158
59	150159	150159	150159
60	150160	150160	150160
61	150161	150161	150161
62	150162	150162	150162
63	150163	150163	150163
64	150164	150164	150164
65	150165	150165	150165
66	150166	150166	150166
67	150167	150167	150167
68	150168	150168	150168
69	150169	150169	150169
70	150170	150170	150170
71	150171	150171	150171
72	150172	150172	150172
73	150173	150173	150173
74	150174	150174	150174
75	150175	150175	150175
76	150176	150176	150176
77	150177	150177	150177
78	150178	150178	150178
79	150179	150179	150179
80	150180	150180	150180
81	150181	150181	150181
82	150182	150182	150182
83	150183	150183	150183
84	150184	150184	150184
85	150185	150185	150185
86	150186	150186	150186
87	150187	150187	150187
88	150188	150188	150188
89	150189	150189	150189
90	150190	150190	150190
91	150191	150191	150191
92	150192	150192	150192
93	150193	150193	150193
94	150194	150194	150194
95	150195	150195	150195
96	150196	150196	150196
97	150197	150197	150197
98	150198	150198	150198
99	150199	150199	150199
100	150200	150200	150200

- LEGENDA RETE FOGNARIA
- RETE ACQUE METEORICHE
 - RETE ACQUE METEORICHE DI NUOVA COSTRUZIONE
 - RETE RACCOLTA PERCOLATI
 - RETE PERCOLATI IN DISUSO
 - RETE ACQUE NERE (severo giallo)
 - RETE ACQUE NISTE
 - RETE FOGNARIA COMUNALE ESISTENTE
 - POZZETTO PLUVIALE
 - POZZETTO
 - CAUTOIA STRADALE
 - AREE SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DEL R.R. 4/2006
 - VASCA DI LAMINAZIONE

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

- L. IMPIANTI SPERIMENTALI
- L. IMPIANTI A RISK
- L. IMPIANTI

Data **30/07/2018**
Protocollo **184953/2018**
Fascicolo: 9.11\2017\967
Pagina **1**

Spett.le
**AMSA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI
SPA IN FORMA ABBREVIATA AMSA SPA**
Via OLGETTINA, 25
20132 Milano (MI)
pec: amsa.spa@pec.a2a.eu

AMIACQUE S.r.l.
amiacque@legalmail.it

**Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di
Milano**
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

ATS Milano - Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

COMUNE DI MILANO
attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it

Oggetto: Notifica di conclusione procedimento
Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e esercizio di imp. di
gestione rifiuti: rinnovo tal quale;
Soggetto: AMSA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI SPA IN FORMA ABBREVIATA
AMSA SPA;
Insedimento: Via Riccardo Lombardi, 13 - Comune di Milano (MI);
Codice Identificativo Pratica (CIP): RI02628D

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data **26/05/2017**, protocollo **129470 del 26/05/2017**, **129468 del 26/05/2017** ed identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) **RI02628D**

si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero **R.G. 5658/2018**

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/>, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento firmata digitalmente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del procedimento

Città Metropolitana di Milano
Settore rifiuti, bonifiche e AIA
V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:
Piergiorgio Valentini, tel: **02/7740-6265** , email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Paola Bracco, tel: **02/7740-5438**, email: p.bracco@cittametropolitana.mi.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.



Fascicolo: 9.11/2017/967

Pag. : 1/2

Spett. le
Amsa S.p.A.
Via Olgettina 25
20132 Milano
operativo.amsa@pec.a2a.eu
c.a. ing.Riva

Spett. le

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Spett.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

OGGETTO: Rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso l'impianto di proprietà AMSA S.p.A. ubicato nel comune di Milano - Via Lombardi 13. Accettazione nuova garanzia finanziaria e contestuale svincolo delle precedenti.

Con la presente **si comunica l'accettazione della polizza fidejussoria** n° [REDACTED] [REDACTED], acquisita con nota del 4/9/2018 (prot. c.m. n° 203343) [REDACTED] [REDACTED] conformemente alle disposizioni indicate nella d.g.r. n° 7/1946 del 19.11.2004 e nell'autorizzazione R.G. n° 5658 del 30/7/2018, relativamente ad importo [REDACTED] e scadenza di validità (10 anni + 1 a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione), a garanzia ambientale per l'attività dell'impianto in oggetto.

Questa nota, conservata in allegato al succitato rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione (R.G. n°4764/2017 del 29/05/2017) che si è già provveduto a notificare ad AMSA S.p.A. ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo dell'attività.

In seguito all'accettazione della polizza fidejussoria sopracitata, con la presente **si procede allo svincolo della fidejussione** [REDACTED] costituita in data [REDACTED] [REDACTED] e delle successive appendici [REDACTED] [REDACTED] tutte e tre sottoscritte da [REDACTED] ed Amsa S.p.A., per l'importo di [REDACTED]

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 3 dello schema di polizza disposto dalla citata D.G.R. n° 7/1946 del 19.11.2004, **la presente accettazione della polizza** [REDACTED] **comporta l'automatica estinzione delle garanzie prestate in precedenza, senza obbligo di restituzione fisica di queste ultime** agli Istituti che le hanno emesse. Nel caso si volesse comunque rientrare in possesso delle polizze precedenti, le stesse potranno essere ritirate brevi-manu presso gli

Fascicolo: 9.11/2017/967

Pag.: 2/2

scriventi uffici, situati in Viale Piceno 60 a Milano, previo appuntamento da concordare direttamente con i funzionari titolari della specifica istruttoria o con la segreteria (02/7740 3807-3763).

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il responsabile del servizio giuridico
amministrativo di settore
Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

Viale Piceno, 60 – 20100 Milano. tel: 02 7740.3763/3807 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Quitadamo, tel: 02 7740.6265, email: r.quitadamo@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Dott.ssa Paola Bracco, tel: 02 7740.5438, email: p.bracco@cittametropolitana.mi.it